

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DERIVANTE  
DALL'ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEL "REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING DI  
LEO COSTRUZIONI SPA**

– Artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 –

Con la presente informativa la Società "Leo Costruzioni S.p.A. (di seguito anche, per brevità, "la Società") intende fornire le indicazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (o "General Data Protection Regulation" – "GDPR"), in merito al trattamento dei dati personali effettuati dalla Società nell'ambito del proprio "*Regolamento Whistleblowing*", adottato in conformità al D. lgs. 10 marzo 2023 n. 24 – Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – con riferimento, in particolare, a tutte le attività e adempimenti connessi al funzionamento del **canale interno implementato per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing**.

Le informazioni che seguono, allegare al "*Regolamento Whistleblowing*" e pubblicate sul sito *web* della Leo Costruzioni S.p.A., vengono rese ai soggetti "segnalanti" e a tutti gli altri soggetti potenzialmente "interessati", quali, ad esempio, le persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, eventuali soggetti "facilitatori" (come definiti dalla normativa di riferimento), nonché ogni altro soggetto a diverso titolo coinvolto nel suddetto *Regolamento*.

**1. Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del citato "*Regolamento Whistleblowing*" è la Società "LEO COSTRUZIONI S.p.A." in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, alla Via A. Solari, n. 12 - CAP 20144 - C.F./P. Iva 03489370753 e sede amministrativa in San Cesario di Lecce (LE) alla Via Gramsci, 11 - CAP 73016; Tel: (+39) 0832 20 54 96; PEC: leo@pec.leoconstructions.com - PEO: info@leoconstructions.com

**2. Categorie di dati personali trattati e finalità di trattamento**

Secondo l'impostazione della disciplina in oggetto, i dati personali potranno essere acquisiti da Leo Costruzioni S.p.A. in quanto contenuti nelle segnalazioni *Whistleblowing*, ovvero negli atti e documenti a queste allegati, pervenute alla stessa attraverso il canale interno previsto e organizzato secondo il suddetto "*Regolamento Whistleblowing*".

La ricezione e la gestione di tali segnalazioni potrà dare luogo, a seconda del loro contenuto, al trattamento delle seguenti categorie di dati personali:

- a) **dati personali comuni** di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR, tra i quali, ad esempio, i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), i dati di contatto (numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail), il ruolo/mansione lavorativa;
- b) **dati personali "particolari"** di cui all'art. 9 del GDPR, tra i quali, ad esempio, le informazioni relative a condizioni di salute, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, orientamento sessuale o appartenenza sindacale;
- c) **dati personali "giudiziari"** di cui all'art. 10 del GDPR, relativi a condanne penali e reati, condotte con rilevanza penale o connesse misure di sicurezza.

Riguardo alle suddette categorie di dati si rimarca l'importanza che le segnalazioni inoltrate risultino prive di informazioni manifestamente irrilevanti ai fini della disciplina di riferimento, invitando in particolare i soggetti segnalanti ad astenersi dall'utilizzare dati personali di natura "particolare" e "giudiziaria" se non ritenuti assolutamente necessari ed imprescindibili ai fini delle stesse, in ottemperanza all'art. 5 del GDPR.

Le suddette informazioni verranno trattate da Leo Costruzioni S.p.A. – Titolare del trattamento – secondo le disposizioni prescritte dal D. lgs. n. 24/2023 e, pertanto, in via generale, **al fine di**

effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Inoltre, i dati potranno essere utilizzati dal Titolare del trattamento per **finalità connesse ad esigenze di difesa o accertamento di propri diritti** nel contesto di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito di contenziosi civili, amministrativi o penali sorti in relazione alla segnalazione effettuata.

### 3. Basi giuridiche del trattamento dei dati personali

La base giuridica del trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del citato *Regolamento Whistleblowing* è costituita, in via generale, dall'**adempimento ad un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento** – art. 6, par. 1, lett. c), art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR – che, in particolare, in forza della normativa sopra menzionata, è tenuto ad implementare e gestire canali informativi dedicati alla ricezione delle segnalazioni di condotte illecite lesive dell'integrità della Società e/o dell'interesse pubblico.

Nei casi contemplati dalla medesima disciplina potrà essere richiesto uno **specifico e libero consenso al soggetto segnalante** – ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR – e, segnatamente, laddove si ravveda la **necessità di disvelarne l'identità**, oppure qualora sia effettuata la **registrazione delle segnalazioni raccolte in forma orale**, via telefono, ovvero attraverso incontri diretti con il "*Gestore delle segnalazioni Whistleblowing*".

Quanto alla finalità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, la relativa base giuridica del trattamento di dati personali è costituita dal **legittimo interesse del Titolare** in tal senso, di cui all'art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR; per la medesima finalità, i trattamenti di dati personali di natura "**particolare**", se presenti, si fondano sull'art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR.

### 4. Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali è **obbligatorio** in quanto, conformemente alla "*Regolamento Whistleblowing*", di norma **non vengono prese in considerazione segnalazioni anonime**, ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Rimane fermo quanto precisato nello stesso *Regolamento* circa la possibilità per Leo Costruzioni S.p.A. di prendere in considerazione anche segnalazioni anonime eventualmente pervenute, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo qualora presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate.

I dati personali conferiti con le segnalazioni saranno trattati per gestire le stesse, secondo i limiti e con le garanzie di riservatezza imposti dalla normativa di riferimento.

### 5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali inclusi nelle segnalazioni inoltrate conformemente al "*Regolamento Whistleblowing*" verrà effettuato dal soggetto designato "*Gestore delle segnalazioni Whistleblowing*" e dagli altri soggetti "**incaricati-autorizzati**" da Leo Costruzioni S.p.A. .

Il trattamento dei dati, **durante tutte le fasi del processo di segnalazione**, dalla ricezione della stessa, al suo esame, alla fase istruttoria, fino al riscontro al segnalante, ivi compresa l'eventuale **archiviazione della segnalazione e dei relativi documenti**, sarà improntato ai **principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione e sicurezza**, di cui all'art. 5 del GDPR.

Il trattamento verrà effettuato **esclusivamente con modalità analogiche**, comunque in applicazione di **adeguate misure**, di tipo fisico, tecnico ed organizzativo, atte a garantire la **sicurezza e la riservatezza delle informazioni in ogni fase del processo**, con particolare riferimento all'**identità del segnalante**, delle **persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione**, del **contenuto della stessa e relativa documentazione** – fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D. lgs. n. 24/2023.

Le segnalazioni ricevute dalla Società, unitamente agli atti e documenti acclusi, verranno conservate per il tempo necessario alla gestione delle stesse e, in ogni caso, come prevede la

normativa, **per un periodo non eccedente cinque anni dalla data delle comunicazioni dei relativi esiti finali**. Successivamente a tale termine, le segnalazioni verranno eliminate. Coerentemente con le indicazioni fornite al paragrafo 2, **i dati personali inclusi nelle segnalazioni manifestamente irrilevanti ai fini delle stesse verranno immediatamente cancellati**.

## **6. Ambiti di comunicazione dei dati personali**

Oltre che dalle sopra menzionate figure interne specificatamente “**autorizzate**” dal Titolare, i dati personali raccolti potranno essere trattati, qualora sia ritenuto necessario nella gestione segnalazioni pervenute, soprattutto nel contesto della fase istruttoria, anche da **soggetti terzi** in qualità di **fornitori di servizi di assistenza, supporto e/o consulenza**.

Questi soggetti potranno venire designati quali **Responsabili del trattamento**, laddove se ne **ravvedano i presupposti** secondo quanto previsto dall’art. 28 del GDPR.

Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere trasmessi anche all’Autorità Giudiziaria e/o Organi di Polizia che ne facciano richiesta nel contesto di indagini giudiziarie.

I dati personali non verranno trasferiti fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), né saranno oggetto di diffusione.

## **7. Diritti dell’interessato**

Ciascun soggetto interessato ha il diritto di esercitare i **diritti di cui agli articoli 15 e seguenti** del GDPR, **fatto salvo quanto di seguito precisato**, al fine di ottenere dal Titolare del trattamento, ad esempio, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, ferma restando la possibilità, in mancanza di soddisfacente riscontro, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Per l’esercizio di tali diritti, è necessario inoltrare specifica richiesta in forma libera scrivendo all’indirizzo: [leo@pec.constructions.com](mailto:leo@pec.constructions.com) ovvero trasmettere al medesimo indirizzo il modulo disponibile sul sito *web* dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Qualora **dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell’identità dei soggetti segnalanti**, i predetti diritti in capo agli interessati al trattamento di dati personali **potranno venire limitati** da Leo Costruzioni S.p.A. **per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata**, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2-undecies del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice *privacy*”, come modificato dal D. lgs. n. 101/2018).

In tali fattispecie, gli interessati avranno comunque facoltà di rivolgersi all’Autorità Garante affinché quest’ultima valuti se ricorrono i presupposti per agire con le modalità previste dall’articolo 160 del D. lgs. n. 196/2003.

**LEO COSTRUZIONI S.P.A.**

LEO COSTRUZIONI SPA

## REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

– D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*

Rev #	Descrizione	Data	Firma
0	PRIMA STESURA REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	07/12/2023	
	APPROVAZIONE DEFINITIVA REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	17/12/2023	

## Sommario

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING .....	3
1. Definizioni.....	3
2. Scopo .....	5
3. Ambito di applicazione.....	6
4. Riferimenti normativi.....	6
5. Modalità operative.....	7
5.1. Oggetto della segnalazione .....	7
Attinenza al contesto di lavoro .....	8
5.2. Requisiti del contenuto della segnalazione.....	8
5.3. Canali di segnalazione .....	9
5.3.1. Segnalazione Interna .....	9
5.3.2. Segnalazione Esterna.....	10
5.3.3. Denuncia di fatti raffiguranti ipotesi di reato .....	10
5.3.4. Divulgazione Pubblica .....	10
5.4. Ricezione, verifica, accertamento ed esiti delle Segnalazioni .....	11
5.5. Tutela del Segnalante e della persona segnalata .....	12
5.5.1. Segnalazione di comportamenti discriminatori.....	14
6. Sanzioni .....	14
7. Iniziative di sensibilizzazione .....	14
8. Revisione periodica della procedura.....	14

# REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

## 1. Definizioni

**“canale esterno”**: insieme di procedure e strumenti (anche informatici e telematici) approntati da ANAC per la trasmissione e ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni esterne (v. *infra*) in conformità alla normativa applicabile;

**“canale interno”**: insieme di procedure e strumenti (anche informatici e telematici) approntati da Leo Costruzioni S.p.A. per la trasmissione e ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni interne (v. *infra*) in conformità alla normativa applicabile;

**“contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria, svolte in relazione alla Leo Costruzioni S.p.A. da: i) suoi lavoratori subordinati, inclusi quelli il cui rapporto di lavoro sia a tempo parziale o determinato, intermittente, di apprendistato, accessorio, o derivante da somministrazione (D.Lgs. 81/2015) e i prestatori di lavoro occasionale (art.54-bis, d.l.50/2017); ii) lavoratori autonomi incaricati di svolgere per essa prestazioni di lavoro, inclusi esercenti professioni intellettuali (Titolo III, Libro V, e art. 2222 cod. civ.), titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 cod. proc. civ. (cd. “rapporti para-subordinati”) o ai sensi dell'art. 2, d.lgs.81/2015 (cd. “rapporti etero-organizzati); iii) lavoratori o collaboratori incaricati di svolgere la fornitura di beni o servizi o la realizzazione di opere; iv) liberi professionisti o consulenti incaricati di svolgere per essa la propria attività; v) volontari o tirocinanti, retribuiti o meno per la loro attività presso di essa; vi) persone con funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza esercitate, anche in via di mero fatto, presso di essa; vii) azionisti;

**“Decreto”**: D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

**“Direttiva”**: Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

**“divulgare pubblicamente”**: porre in essere una divulgazione pubblica (vedi *infra*);

**“divulgazione pubblica”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

**“facilitatore”**: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

**“Gestore WB”**: persona deputata alla ricezione, trattazione e gestione delle segnalazioni;

**“informazioni sulle violazioni”**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, verificatisi nell’ambito lavorativo della LEO COSTRUZIONI S.p.A. e che, in virtù del rapporto con quest’ultima, siano conosciuti dalla persona segnalante(vedi *infra*);

**“Linee Guida ANAC”**: Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (“ANAC”) n. 311, del 12 luglio 2023;

**“persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

**“persona segnalante”**: persona fisica — protetta, ricorrendone presupposti condizioni, dalle tutele del Decreto — che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo (vedi *infra*);

**“riscontro”**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

**“ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

**“segnalare”**: porre in essere una segnalazione (vedi *infra*);

**“segnalazione”**: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni (vedi *infra*);

**“segnalazione esterna”**: segnalazione, ricorrendone i presupposti stabiliti dal Decreto, ricevuta e trattata mediante canale esterno;

**“seguito”**: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

**“violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che violano: i) gli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero gli atti nazionali che li attuano, nei settori: sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori; tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; radioprotezione e sicurezza nucleare; ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (art.325,Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; iii) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26.2,Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione Europea nei settori sopraindicati.

## **2. Scopo**

Obiettivo del presente Regolamento è dare attuazione al Decreto anche in ragione della Direttiva e delle Linee Guida ANAC, disciplinando in modo efficace ed efficiente l'organizzazione e la gestione dei canali interni approntati da Leo Costruzioni S.p.A. per ricevere e trattare segnalazioni.

Il Decreto mira ad incoraggiare le persone segnalanti a rivolgersi innanzitutto alla persona giuridica a cui sono collegati affinché la prevenzione e l'accertamento delle violazioni possano essere in prima istanza condotti mediante informazioni pertinenti acquisite da coloro che sono più prossimi ai fatti che sono indicati come origine della asserita violazione.

La Direttiva (Considerando 47) intende *“favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale dell'impresa all'interno delle organizzazioni”* mediante la rimozione degli ostacoli che possano inibire alla persona segnalante la comunicazione di atti, omissioni o condotte illecite conosciute sulle quali l'impresa abbia modo di migliorare la propria organizzazione.

Pertanto, scopo specifico del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento applicabile al caso di specie, è:

- definire il ruolo e i compiti delle unità organizzative aziendali o delle persone incaricate di ricevere e trattare la segnalazione accedendo alle informazioni e ai dati ivi contenuti;
- descrivere adeguati e proporzionati termini, condizioni e modalità nel rispetto delle quali è previsto che funzionino i canali di segnalazione interni;
- disciplinare la procedura nel rispetto della quale è previsto che siano ricevute e gestite le segnalazioni raccolte mediante i canali interni, nel rispetto dei limiti.

### **3. Ambito di applicazione**

Ambito di applicazione del Regolamento è:

- tutta l'organizzazione;
- le persone segnalanti;
- il facilitatore e le altre persone (giuridiche o fisiche) che ricorrendone i presupposti godano della protezione descritta dal Decreto;
- le persone coinvolte;

### **4. Riferimenti normativi**

Sono riferimenti normativi del presente Regolamento:

- il Decreto;
- la Direttiva;
- le Linee Guida ANAC;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("RGPD" o "GDPR");
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" ("Codice Privacy").

## 5. Modalità operative

### 5.1 Oggetto della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Whistleblower/Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono, altresì, riguardare anche quegli elementi che riguardano le condotte volte ad occultare le violazioni.

Le violazioni possono riguardare:

- violazioni del diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, condotte illecite ai sensi del D.Lgs. 231/01, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. n. 231/01, illeciti penali e illeciti contabili; (diversamente da quanto previsto nelle precedenti Linee guida ANAC n. 469/2021, non sono più ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività);
- violazioni del diritto dell'UE: illeciti commessi in violazione della norma UE (Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023), ovvero gli atti finanziari che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori (appalti pubblici, servizi prodotti e mercati finanziari e previsioni del riciclaggio, sicurezza ecc);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea.

Secondo la determinazione ANAC 6/2015: "le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale 5 (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

#### **Non rientrano nell'ambito della tutela:**

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni già totalmente di dominio pubblico;

- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili ( cd. voci di corridoio);
- contestazioni e/o rivendicazioni legate ad un interesse di natura personale sia che riguardi la persona segnalante, sia che concerni la persona che ha segnalato il presunto illecito all’Autorità giudiziaria o a propri rapporti personali di lavoro (es: segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e altro lavoratore, doglianze con il superiore gerarchico o con i colleghi);
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti concernenti materia di difesa o sicurezza nazionale, salvo che tali materie non trovino la propria disciplina nel diritto derivato dell’Unione Europea (es: appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive europee);
- segnalazioni di violazioni, quando queste hanno già la relativa disciplina in atti emanati dagli organi europei ovvero nazionali es.: segnalazioni bancarie e intermediazione finanziaria);

#### **Attinenza al contesto di lavoro**

Le segnalazioni sono prese in esame, se e in quanto abbiano ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo che lo vede in rapporto con la LEO COSTRUZIONI S.p.A.

#### **5.2 Requisiti del contenuto della segnalazione**

Al fine di consentire un’adeguata analisi e valutazione delle informazioni segnalate da parte del Gestore WB, è necessario che la segnalazione soddisfi i seguenti requisiti:

- chiara indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- chiara descrizione del fatto;
- univoca identificazione delle persone coinvolte nei fatti segnalati, mediante l’indicazione delle loro generalità o di ogni altro elemento idoneo a tale scopo e di cui la persona segnalante sia a conoscenza;
- indicazione delle generalità della persona segnalante e dell’eventuale facilitatore;
- indicazione, e se possibile trasmissione, dei documenti che possano fornire elementi sulla valutazione di fondatezza della segnalazione.

In difetto di indicazione delle generalità della persona segnalante, la segnalazione è “anonima”e, come tale, sarà trattata come segnalazione “ordinaria” anziché “protetta” ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto e, quindi, esclusa dall’ambito di applicazione del presente Regolamento, ferme le tutele che il Decreto riconosce alla persona segnalante anonima che, successivamente identificata, comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa della propria segnalazione.

**Segnalazioni in “mala fede”, ingiuriose, offensive, diffamatorie, calunniose e discriminatorie possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del Segnalante e all’applicazione di sanzioni secondo quanto indicato al successivo punto “Sanzioni” che segue.**

### 5.3 Canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti dal decreto n. 24/2023 e nello specifico:

- ✓ canale interno
- ✓ canale esterno gestito da Anac
- ✓ divulgazione pubblica
- ✓ denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del richiamato decreto, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

#### 5.3.1. Segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere comunicate tramite uno dei seguenti canali alternativi:

- **segnalazione in forma scritta analogica** mediante invio di una lettera di posta ordinaria o raccomandata da indirizzare alla casella di posta personale n. 11 attivata presso l’ufficio Postale di San Cesario di Lecce e che dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente ad un documento di identità; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “RISERVATA ALL’ATTENZIONE DEL GESTORE WB”;

Detta modalità di segnalazione è conforme alle indicazioni ed alle caratteristiche contenute nelle Linee Guida ANAC e alle recenti novità introdotte dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023.

- **segnalazione in forma orale** mediante messaggio vocale al numero whatsapp +39 3899077363, che sarà ascoltato esclusivamente dal Gestore WB. Il Segnalante avrà la possibilità di integrare le segnalazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ai fini dell’integrazione dei fatti oggetto della Segnalazione Whistleblowing e potrà essere ricontattato per acquisire elementi utili alla fase istruttoria. Il Gestore WB curerà in modo tempestivo la verifica della ricezione di ogni nuova Segnalazione Whistleblowing.

Tutti i canali di segnalazione interna offrono idonea garanzia della sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali del segnalante.

I segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all’ANAC o la divulgazione pubblica.

### **5.3.2. Segnalazione Esterna**

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione c.d. “esterna” se, al momento della sua presentazione:

- a) non sia previsto nell’ambito del contesto lavorativo l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivato o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023;
- b) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna potrà essere effettuata presso ANAC che è chiamata ad attivare un apposito canale di segnalazione esterna. Le informazioni e istruzioni rilevanti in merito alle segnalazioni esterne gestite da ANAC sono reperibili sul sito di ANAC.

### **5.3.3. Denuncia di fatti raffiguranti ipotesi di reato**

Qualora il Segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi di un illecito penale perseguibile d'ufficio, il Segnalante ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 331 c.p.p. Della denuncia presentata dovrà essere contestualmente data comunicazione al Gestore WB con apposita Segnalazione trasmessa sempre attraverso il canale interno ad eccezione del caso in cui sia quest'ultimo oggetto della denuncia. In tale ipotesi il dipendente dovrà effettuare specifica segnalazione dell'intervenuta denuncia all'ANAC. Resta fermo che qualora il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria e poi venga discriminato per via della segnalazione potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

### **5.3.4. Divulgazione Pubblica**

Nell’ambito della nuova disciplina sul Whistleblowing è prevista anche il canale di divulgazione pubblica che significa rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica beneficiando della protezione prevista, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha previamente effettuato una segnalazione interna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti (tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione);
- b) ha previamente effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC da cui non ha avuto riscontro entro tre mesi o se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal

ricevimento;

c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

#### **5.4 Ricezione, verifica, accertamento ed esiti delle Segnalazioni**

Al ricevimento della Segnalazione attraverso il canale di segnalazione interna il Gestore WB:

- prende in carico la Segnalazione;
- invia al Segnalante una conferma della ricezione della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla stessa qualora il Segnalante abbia indicato i propri recapiti di contatto;
- procede ad una prima verifica preliminare, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza della sussistenza dei presupposti necessari per la valutazione e priorità della Segnalazione sulla base di quanto riportato nella stessa e di eventuali primi elementi informativi già a disposizione (ad esempio, valutando se la Segnalazione ha lo scopo di porre all'attenzione un comportamento che pone a rischio la Società e/o i terzi e non una mera lamentela di carattere personale; la gravità del rischio per la Società e/o per terzi, ivi inclusi danni reputazionali, finanziari, ambientali e umani; se la Segnalazione contiene sufficienti elementi probatori o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per un'indagine successiva, ecc.), procedendo, in caso negativo, ad ulteriori approfondimenti e a chiedere i chiarimenti del caso al Segnalante.

Verificata la sussistenza dei presupposti necessari il Gestore WB svolge una completa istruttoria, promuovendo le relative verifiche e accertamenti, interloquendo, anche direttamente, con il Segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza. Il Gestore WB ai fini dell'istruttoria di cui sopra potrà:

- ✓ trasmettere la Segnalazione, dopo averla resa completamente anonima e/o riprodotta per renderla non riconoscibile, ad altri soggetti della Società per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni;
- ✓ avvalersi del supporto di professionisti esterni, anche al fine di garantire l'apporto di competenze specialistiche e assicurare l'imparzialità e l'indipendenza nelle relative valutazioni.

Il Gestore WB, all'esito delle opportune verifiche e dell'istruttoria, archivia le Segnalazioni in "mala fede", non sufficientemente dettagliate o infondate, nonché quelle contenenti fatti che in passato sono stati già oggetto di attività istruttoria, salvo che la Segnalazione non contenga nuovi elementi tali da rendere opportune ulteriori attività di verifica. Il Gestore WB informa dell'intervenuta archiviazione

l'Amministratore Unico.

In relazione alle Segnalazioni non palesemente infondate, il Gestore WB formula le raccomandazioni ritenute opportune, ivi compresa l'adozione di provvedimenti disciplinari o la proposta di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'identificazione di eventuali misure di protezione ritenute necessarie e la proposta di azioni volte a colmare eventuali lacune organizzative o di controllo. I competenti responsabili aziendali attuano tali raccomandazioni e azioni correttive, il cui monitoraggio è svolto dal Gestore WB. Gli esiti delle proprie verifiche, tutte le osservazioni, valutazioni e decisioni del Gestore WB, le (eventuali) raccomandazioni e proposte di provvedimenti disciplinari sono in tutti i casi formalizzati per iscritto in una apposita relazione comunicata all'Amministratore. A conclusione degli accertamenti e delle suddette attività, il Gestore WB informa il Segnalante (qualora abbia fornito i propri recapiti) dell'esito o dello stato degli stessi. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato in 3 mesi, dalla data del ricevimento della Segnalazione (oppure, se non è stato inviato alcun avviso al Segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dall'effettuazione della Segnalazione). Qualora all'esito delle verifiche effettuate a seguito della Segnalazione, siano stati rilevati elementi fondanti circa la commissione di un fatto illecito da parte di un dipendente, la Società può presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria. In egual maniera, qualora le risultanze delle verifiche effettuate abbiano evidenziato un comportamento illecito da parte di un soggetto terzo (ad esempio un fornitore), Leo Costruzioni S.p.A. può procedere, fermo restando ogni ulteriore facoltà prevista per legge e per contratto, alla sospensione dei rapporti con detti soggetti. Le Segnalazioni ricevute e la documentazione relativa (ovvero tutte le informazioni e i documenti di supporto) devono essere conservate, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di verifica e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura. I dati personali dei Segnalanti e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Il sistema di Segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Segnalazioni che sono state valutate non rilevanti ai sensi della presente procedura vengono archiviate e non ulteriormente trattate.

## **5.5 Tutela del Segnalante e della persona segnalata**

L'identità del Segnalante e degli altri soggetti, a diverso titolo, legati alla Segnalazione, è tutelata in tutte le fasi della procedura di Whistleblowing. Pertanto, le suddette informazioni non possono essere rivelate a persone non direttamente coinvolte nel processo di valutazione o indagine. Qualora si tratti di Segnalazioni nominative (ove l'identità del Segnalante e ogni altra informazione utile che può consentirne l'identificazione sono conosciute dal destinatario della Segnalazione ma tali informazioni

non vengono rivelate), Leo Costruzioni S.p.A. garantisce la riservatezza della Segnalazione, dei contenuti della stessa e dell'identità del Segnalante. L'obbligo di mantenere la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e sull'oggetto della Segnalazione riguarda tutte le persone che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolte nel procedimento di accertamento della Segnalazione. Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice di Leo Costruzioni, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del Segnalante. Pertanto, nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altri organi o terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, il Gestore WB inoltra solo il contenuto della Segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante. Inoltre, al fine di prevenire qualsiasi abuso del Whistleblowing e di impedire delazioni, diffamazioni, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi e/o la divulgazione di dati personali sensibili della persona segnalata, che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, nelle more dell'accertamento della sua responsabilità tale soggetto non può essere in alcuno modo sanzionato disciplinarmente sulla base di quanto affermato nella Segnalazione, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di Segnalazione. In caso di attivazione di procedimento disciplinare nei confronti della persona segnalata a seguito dei fatti oggetto della Segnalazione, l'identità del Segnalante non potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. La Segnalazione è sottratta all'accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

La riservatezza del Segnalante può non essere rispettata quando:

- vi è il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è configurabile nei confronti del Segnalante, anche con sentenza di primo grado, una responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero una responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tale caso Leo Costruzioni si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del Segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del Segnalante è necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria o è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

La violazione della tutela della riservatezza del Segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità come sopra evidenziati, è fonte di responsabilità disciplinare, per

inosservanza di disposizioni di servizio.

Leo Costruzioni S.p.A.:

- verifica periodicamente che sia garantita l'adeguatezza e l'efficacia degli strumenti apprestati a tutela della riservatezza del Segnalante;
- effettua il monitoraggio periodico del sistema riservato alle Segnalazioni Whistleblowing, garantendo costantemente sia la sua inviolabilità, sia la salvaguardia delle informazioni in esso contenute.

### **5.5.1 Segnalazione di comportamenti discriminatori**

Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una Segnalazione Whistleblowing deve dare notizia circostanziata della discriminazione al Gestore WB che valuta la sussistenza degli elementi per informare di quanto avvierà le iniziative necessarie e opportune. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei Segnalanti può essere comunicata all'ANAC.

## **6. Sanzioni**

Sono sanzionabili a titolo disciplinare i seguenti soggetti:

- il Segnalante che effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni Whistleblowing che si rivelano infondate o "in mala fede";
- il soggetto aziendale che ha adottato misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del Segnalante;
- i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le Segnalazioni Whistleblowing;
- il responsabile delle attività di verifica nel caso di mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi;
- i soggetti che non garantiscono i principi generali di tutela con particolare riferimento al rispetto della riservatezza dell'identità del Segnalante;
- la persona segnalata che, a seguito dei risultati delle verifiche condotte dall'Azienda, è risultato aver posto in essere atti illeciti o irregolari, ovvero attività non in ottemperanza al sistema delle procedure aziendali, anche secondo quanto previsto dal sistema disciplinare del contratto collettivo di lavoro.

## **7. Iniziative di sensibilizzazione**

Alla presente procedura deve essere fornita la massima diffusione verso apicali, sottoposti e soggetti terzi che interagiscono con la società. Quest'ultima ha il dovere di assicurare la disponibilità, la tenuta e l'aggiornamento di tale documentazione.

Nel caso di nuove assunzioni, il responsabile del personale assicura la consegna ed il recepimento della presente procedura da parte del candidato all'atto dell'assunzione.

## **8. Revisione periodica della presente procedura**

La presente procedura potrà essere oggetto di revisione periodica approvata dall'Amministratore Unico e messa a disposizione del personale della Leo Costruzioni S.p.A..